



Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, art. 7 bis, comma 1. Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi.

1. Premesse

La Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” - come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” - stabilisce quanto segue:

“Art. 7 bis - Disposizioni per la movimentazione degli equidi.

1. Nell’ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”.

Al riguardo, per “turismo equestre” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), della LR n. 9/2018 - s’intendono le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi; per “equidi”, s’intendono invece gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea, quali a titolo di esempio i cavalli, gli asini e i relativi ibridi.

Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere g), h) e j), della LR n. 9/2018 - s’intendono altresì:

- “terapia assistita con gli equidi”: l’intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l’impiego di equidi;
- “educazione assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l’impiego di equidi;
- “attività assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l’impiego di equidi.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della LR n. 9/2018, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di “turismo rurale”, come definito dall’art. 2, comma 2, lettera 0a), della LR n. 28/2012 e s.m.i., ovvero “l’insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell’ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche”.

Ai sensi dell’art. 7 bis al comma 1 della LR n. 9/2018, come modificata dalla LR n. 29/2019, nell’ambito delle attività previste dalla medesima legge, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi e le previste coperture possono essere realizzati, in zona agricola, in deroga a quanto previsto dall’articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.



Per maggior chiarezza, il comma 2 dell'articolo 44 della suddetta legge dispone che gli interventi edilizi nella zona agricola, come specificati al comma 1, sono consentiti sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda con i requisiti minimi di cui ai punti a), b) e c). Ai sensi del soprarichiamato comma 3), il piano aziendale deve essere redatto da un tecnico abilitato del settore e approvato dallo Sportello Unico agricolo di AVEPA.

Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del benessere animale.

Infine, il presente provvedimento, nel dare attuazione del sopraccitato art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i, intende fornire una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, dei recinti destinati appunto alla movimentazione degli equidi.

2. Finalità e tipologia

I recinti destinati alla movimentazione degli equidi - di cui al sopraccitato art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i. - risultano innanzitutto utili per domare ed addestrare giovani equidi, ma anche per allenare soggetti adulti e già addestrati o per farli "sgambare" senza doverli montare o per far sfogare gli esemplari più esuberanti.

Nei recinti, oltre alle attività motorie e addestrative strettamente connesse al benessere degli equidi, possono anche essere svolte attività di natura sportiva, ludica, ricreativa, turistica, ecc. gestite da operatori specializzati e fruite da utenti che, per vari motivi, hanno uno specifico interesse a interagire con gli equidi.

Generalmente si tratta di tondini coperti, ovvero campi chiusi di forma circolare usati per far girare gli equidi alla longia, talora forniti internamente di giostra per la sgambatura o per l'eventuale riabilitazione degli animali oppure, altrettanto comunemente, di campi coperti di diversa forma planimetrica e di più ampie dimensioni, dove vengono svolte tutte quelle attività assistite con gli equidi fondate sullo speciale rapporto d'interazione tra uomo-animale.

Le dimensioni dei campi coperti destinati alla movimentazione degli equidi sono quelle ritenute regolamentari nelle varie discipline sportive, ricreative, ludiche e turistiche.

Per poter esercitare le attività sopra descritte in modo adeguato e con continuità, risulta quasi ovvia la necessità d'ordine meramente funzionale di coprire tali recinti con coperture, per fornire quindi un riparo efficace e sicuro agli equidi, nonché agli eventuali operatori e fruitori, sia dall'eccessivo soleggiamento, specie durante il periodo estivo, sia dalla pioggia o da altri eventi atmosferici avversi, soprattutto durante il periodo invernale durante il quale gli animali non possono comunque stare fermi o non lavorare.

Usualmente si utilizzano tensostrutture o tendostrutture appositamente progettate per l'agricoltura o per i maneggi, prefabbricate e standardizzate, solide ma nel contempo leggere e versatili, in grado di coprire anche grandi luci e di creare quindi spazi protetti di ampie superfici, nei quali operare a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Tali strutture, eventualmente disponibili anche a noleggio e completamente smontabili, in genere vengono eseguite da personale esperto/ditte specializzate che ne seguono l'intero iter di realizzazione: dalla progettazione all'installazione, dalla manutenzione alla rimozione.

Al riguardo, va in linea generale precisato che per "tensostrutture", nella scienza delle costruzioni, s'intende strutture costruttive realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite tensione, che spesso vengono utilizzate per realizzare costruzioni temporanee o permanenti. Sebbene le forme e i tipi di tensostrutture siano le più svariate, una tensostruttura, nel campo d'interesse del presente provvedimento, si riconosce per



essere formata principalmente da una parte tessile (membrane), da cavi di bordo che ricalcano il perimetro della parte tessile, da giunti di ancoraggio e da pilastri.

Si contemplano, allo scopo, anche le classiche “tendostrutture”, volgarmente chiamate “tendoni”, ovvero strutture formate da una sottostruttura a travi e pilastri in alluminio o acciaio e un manto di copertura in materiale tessile spalmato, usato in appoggio, senza particolare valenza strutturale.

3. Caratteristiche tecnico-costruttive

Il presente provvedimento, nel dare attuazione all’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i., intende fornire una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei recinti per la movimentazione degli equidi e relative strutture di copertura.

I Comuni ne verificano la coerenza rispetto alla normativa attuativa dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e dei regolamenti edilizi, recependone i contenuti.

Per quanto stabilito dall’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i., i recinti per la movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili.

I recinti devono essere sufficientemente solidi e di altezza adeguata ad impedire la fuga degli equidi, realizzati con materiali idonei e mantenuti in modo tale da non provocare danni agli animali, nonché dotati di uscite tali da permettere un facile e sicuro passaggio degli equidi.

La superficie dell’area recintata, stabile e pianeggiante ma con pendenze adeguate per permettere lo scolo delle acque meteoriche, deve essere proporzionale al numero degli equidi e dimensionata nel rispetto delle disposizioni del Codice per la tutela e la gestione degli equidi.

Le strutture di copertura dei recinti, rispetto ai singoli elementi compositivi, devono presentare le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- a. la struttura autoportante, variamente sagomata in base alla tipologia progettuale prescelta, deve essere realizzata tramite elementi prefabbricati, in alluminio o in acciaio zincato a caldo, di qualità certificata - composti ad incastro e/o bullonati, con tiranti e/o sostegni - e deve essere completamente smontabile;
- b. gli ancoraggi della struttura autoportante, ai fini della sua sicurezza e rimovibilità, devono essere eseguiti a secco direttamente al terreno tramite l’utilizzo di appositi picchetti o di trivelle, comunque senza alcun cordolo o plinto in cemento armato;
- c. le membrane/tessili di copertura, sia del tetto sia delle pareti laterali di tamponamento lungo i lati esposti ai venti prevalenti, devono essere costituiti da teli in materiale plastico, in grado di fornire un efficace riparo dalle intemperie;
- d. le pavimentazioni devono essere costituite da terra o sabbia o truciolo di legno o altri materiali adeguati alla movimentazione degli equidi, drenanti e non sdruciolevoli, che ne assicurino il benessere e la salvaguardia degli zoccoli.

Tali strutture di copertura, ai fini della loro rimovibilità, non devono prevedere opere in muratura, da intendersi quali elementi di costruzione (plinti, platee, pilastri, pareti, pavimentazioni, ecc.) in calcestruzzo o altri materiali da costruzione (laterizio, pietra, ecc.), che per essere rimossi risultano soggetti a demolizione.

Ai fini della loro stabilità e sicurezza, la realizzazione delle strutture di copertura deve essere accompagnata da una relazione tecnica, firmata da un professionista abilitato nei limiti delle competenze per la progettazione strutturale fissate dalla vigente normativa, anche fornita dalle ditte costruttrici, che fornisca



garanzie di resistenza ai carichi neve imposti dalle normative di zona, alle sollecitazioni da vento e alle azioni sismiche.

Le strutture di copertura devono essere altresì installate a regola d'arte, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità operative di montaggio/smontaggio garantite dalle ditte produttrici.

All'interno dei recinti coperti con le strutture in argomento deve essere garantita la tutela della salute e della sicurezza, ai sensi delle vigenti normative di settore, degli operatori e degli altri soggetti coinvolti nelle attività ivi svolte.

Devono essere altresì garantite, ai sensi delle vigenti normative di settore, la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti; agli equidi vanno infatti riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità, come sancito dal Codice per la tutela e la gestione degli equidi.

4. Limiti temporali d'utilizzo

In genere, il periodo di utilizzo delle strutture di copertura di cui all'art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 risulta prolungato all'intera durata delle attività di movimentazione degli equidi per le quali tali strutture sono state esclusivamente installate, essendo quest'ultime funzionali ad un adeguato e continuato svolgimento di tali attività senza limiti stagionali o termini prestabiliti.

Non si possono tuttavia escludere casi in cui tali strutture vengano installate per un periodo limitato di tempo, in ragione di esigenze meramente temporanee.

Ai fini del rispetto della normativa edilizia vigente, nonché della definizione del relativo titolo edilizio abilitativo, qualora le strutture di copertura di cui all'art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 siano dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, non ripetibili, queste devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore ai 90 giorni.

Qualora invece le strutture siano dirette a soddisfare esigenze prolungate nel tempo, quest'ultime - nonostante le dimensioni, la leggerezza della struttura e il tipo di materiali utilizzati - non sono da considerarsi come opere precarie.

Resta comunque fermo che, al cessare della necessità, le strutture di copertura - ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2, della LR n. 9/2018 e s.m.i. - sono in ogni caso rimosse, non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.

Al riguardo, si rinvia agli Uffici tecnici dell'Amministrazione comunale territorialmente competente l'accertamento della cessata necessità delle strutture di cui sopra.

A tal fine, al momento della richiesta del titolo abilitativo, l'avente titolo deve presentare al Comune una dichiarazione nella quale si impegna a rimuovere le strutture, a sua cura e spese, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività con gli equidi per la quale erano state originariamente installate.

